

REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE VIGENTE	MODIFICHE	REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE DOPO LE MODIFICHE
TITOLO II - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TITOLO II - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TITOLO II - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
<p>Articolo 14 – Occupazioni abusive</p> <p>1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.</p> <p>...OMISSIS....</p>	<p>Articolo 14 – Occupazioni abusive</p> <p>1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.</p> <p>1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato a seguito di verbale redatto dalla Polizia Locale, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della Legge 160/2019.</p> <p>... OMISSIS...</p>	<p>Articolo 14 – Occupazioni abusive</p> <p>1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto occupante di fatto il suolo pubblico, individuato a seguito di verbale redatto dalla Polizia Locale, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della Legge 160/2019.</p> <p>...OMISSIS...</p>
<p>Articolo 19 – Riduzione della tariffa per le occupazioni</p> <p>1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, alle tariffe ordinarie sono applicate le seguenti riduzioni per le occupazioni:</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>f) del 50% per le occupazioni aventi durata superiore a 14 giorni;</p> <p>g) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni o a carattere ricorrente con convenzione. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti);</p>	<p>Articolo 19 – Riduzione della tariffa per le occupazioni</p> <p>1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, alle tariffe ordinarie ai coefficienti sono applicate le seguenti riduzioni per le occupazioni:</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>f) del 50% per le occupazioni aventi durata superiore a 14 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni;</p> <p>g) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni o eventi e manifestazioni a carattere ricorrente con convenzione in base alla durata. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata</p>	<p>Articolo 19 – Riduzione della tariffa per le occupazioni</p> <p>1. Ai fini della determinazione del canone dovuto, ai coefficienti sono applicate le seguenti riduzioni per le occupazioni:</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>f) del 50% per le occupazioni aventi durata superiore a 14 giorni e di un ulteriore 50% per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni;</p> <p>g) del 50% per eventi e manifestazioni a carattere ricorrente con convenzione in base alla durata. Si intendono ricorrenti le occupazioni effettuate con cadenza annuale a partire dal 2° anno, in presenza di convenzione, avendo riguardo al criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata dal titolare dell'occupazione (es.:</p>

<p>... OMISSIS...</p>	<p>dal titolare dell'occupazione (es.: spettacoli viaggianti, venditori ambulanti). Si ritiene ricorrente anche la Fiera dell'Ottobre Rodigino;</p> <p>... OMISSIS...</p>	<p>spettacoli viaggianti, venditori ambulanti). Si ritiene ricorrente anche la Fiera dell'Ottobre Rodigino;</p> <p>... OMISSIS...</p>
<p>Articolo 21 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria determinata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente.</p> <p>6. Per le occupazioni del presente articolo, il soggetto titolare della concessione è obbligato a presentare una dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano la rete riferite all'anno precedente entro la data del 31 Gennaio di ogni anno.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>Articolo 21 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata-effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria determinata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune competente per territorio con auto-dichiarazione da inviare, mediate posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno.</p> <p>6. Per le occupazioni del presente articolo, il soggetto titolare della concessione è obbligato a presentare una dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano la rete riferite all'anno precedente entro la data del 31 Gennaio di ogni anno.</p> <p>6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di</p>	<p>Articolo 21 - Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità</p> <p>1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria determinata ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 831, della Legge 160/2019.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 Dicembre dell'anno precedente, ed è comunicato al Comune competente per territorio con auto-dichiarazione da inviare, mediate posta elettronica certificata, entro il 30 Aprile di ciascun anno.</p> <p>6. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>...OMISSIS...</p>

	cui all'articolo 5 del Codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	
	...OMISSIS...	
TITOLO III - DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	TITOLO III - DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	TITOLO III - DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI
Articolo 23 – Campo di applicazione 1. Sono soggette all'osservanza del presente Regolamento tutte le installazioni di “mezzi pubblicitari” da effettuare nell'ambito del territorio comunale, anche quando gli stessi siano posti all'interno della proprietà privata.	Articolo 23 – Campo di applicazione 1. Sono soggette all'osservanza del presente Regolamento tutte le installazioni di “mezzi pubblicitari” da effettuare nell'ambito del territorio comunale, anche quando gli stessi le stesse siano posti poste all'interno della proprietà privata. 2. Gli impianti devono uniformarsi per forma, colore e struttura ed essere in allineamento con gli altri mezzi presenti in loco. Le esposizioni pubblicitarie devono, altresì, inserirsi armoniosamente nel contesto circostante.	Articolo 23 – Campo di applicazione 1. Sono soggette all'osservanza del presente Regolamento tutte le installazioni di “mezzi pubblicitari” da effettuare nell'ambito del territorio comunale, anche quando le stesse siano poste all'interno della proprietà privata. 2. Gli impianti devono uniformarsi per forma, colore e struttura ed essere in allineamento con gli altri mezzi presenti in loco. Le esposizioni pubblicitarie devono, altresì, inserirsi armoniosamente nel contesto circostante.
Articolo 25 - Mezzi pubblicitari abusivi ...OMISSIS... 3. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone, dell'indennità e delle sanzioni previste dal Titolo VII del presente Regolamento; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.	Articolo 25 - Mezzi pubblicitari abusivi ...OMISSIS... 3. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo del canone, dell'indennità e delle sanzioni previste è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della Legge 160/2019, come previsto dal Titolo VII del presente Regolamento; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.	Articolo 25 - Mezzi pubblicitari abusivi ...OMISSIS... 3. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) ed h), della Legge 160/2019, come previsto dal Titolo VII del presente Regolamento; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Articolo 26 – Divieti e distanze fuori dai centri abitati 1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere	Articolo 26 – Divieti e distanze fuori dai centri abitati 1. L'art. 51, comma 2, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di	Articolo 26 – Divieti e distanze fuori dai centri abitati 1. L'art. 51, comma 2, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di

<p>autorizzato ed effettuato di modo che la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario rispetti le seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mt. 3,00 dal limite della carreggiata; b) mt. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) mt. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) mt. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) mt. 150 prima dei segnali di indicazione; f) mt. 100 dopo i segnali di indicazione; g) mt. 100 dal punto di tangente delle curve originali; h) mt. 250 prima delle intersezioni; i) mt. 100 dopo le intersezioni; j) mt. 200 dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.</p> <p>2. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento del mezzo pubblicitario in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>	<p>strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere è autorizzato ed effettuato di modo che la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario rispetti nel rispetto delle seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mt. 3,00 3 m dal limite della carreggiata; b) mt. 100 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) mt. 250 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) mt. 150 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) mt. 150 150 m prima dei segnali di indicazione; f) mt. 100 100 m dopo i segnali di indicazione; g) mt. 100 100 m dal punto di tangente tangenza delle curve originali come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del CdS; h) mt. 250 250 m prima delle intersezioni; i) mt. 100 100 m dopo le intersezioni; j) mt. 200 200 m dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.</p> <p>2. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore a 3 mt. m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a mt. 3 3 m, è ammesso il posizionamento del mezzo pubblicitario stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>	<p>strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 3 m dal limite della carreggiata; b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione; e) 150 m prima dei segnali di indicazione; f) 100 m dopo i segnali di indicazione; g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del CdS; h) 250 m prima delle intersezioni; i) 100 m dopo le intersezioni; j) 200 m dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.</p> <p>Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>
<p>Articolo 27 – Divieti e distanze entro i centri abitati</p>	<p>Articolo 27 – Divieti e distanze entro i centri abitati</p>	<p>Articolo 27 – Divieti e distanze entro i centri abitati</p>

<p>1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e lungo i tratti di strade extraurbane, per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito ai sensi del presente Regolamento, deve essere autorizzato ed effettuato di modo che la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario rispetti le seguenti distanze minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mt. 3,00 dal limite della carreggiata; b) mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; c) mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie; d) mt. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.</p> <p>2. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi.</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p>	<p>1. L'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e lungo i tratti di strade extraurbane, per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito ai sensi del presente Regolamento, deve essere autorizzato ed effettuato di modo che la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario rispetti le seguenti distanze minime, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6 del CdS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mt. 3,00 dal limite della carreggiata; 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) mt. 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) mt. 100 dagli imbocchi delle gallerie; 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) mt. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni. 100 m dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità sia infissa contro edifici o muri preesistenti.</p> <p>2. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale ed in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri</p>	<p>1. L'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e lungo i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, ove consentito ai sensi del presente Regolamento, è autorizzato ed effettuato di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6 del CdS:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni; d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie. <p>Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia .</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p> <p>2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve rispettare la distanza minima di 3 m dal limite della carreggiata.</p>
---	--	---

	<p>mezzi pubblicitari, già esistenti, a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, alberi di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi;</p> <p>I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.</p> <p>2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari deve rispettare la distanza minima di 3 m dal limite della carreggiata.</p>	
<p>Articolo 28 – Installazioni vietate</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. E' vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, gli alberi, i dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.</p> <p>3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sia entro che fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:</p> <p>a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;</p> <p>b) in corrispondenza delle intersezioni;</p> <p>c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente;</p> <p>d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;</p> <p>e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;</p> <p>f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;</p> <p>g) sui cavalcavia e loro rampe;</p> <p>h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.</p>	<p>Articolo 28 – Installazioni vietate</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, sugli alberi, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.</p> <p>3. L'art. 51, comma 3, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sia entro che fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:</p> <p>a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;</p> <p>b) in corrispondenza delle intersezioni;</p> <p>c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangente tangenza;</p> <p>d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;</p> <p>e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;</p> <p>f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;</p> <p>g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;</p>	<p>Articolo 28 – Installazioni vietate</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. È vietato ogni tipo di pubblicità sulle opere d'arte, sugli alberi, sui dispositivi di protezione marginali e su tutte le altre opere complementari attinenti alle strade.</p> <p>3. L'art. 51, comma 3, del D.P.R. 495/1992 prevede che il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sia entro che fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:</p> <p>a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;</p> <p>b) in corrispondenza delle intersezioni;</p> <p>c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1, punto 20), del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;</p> <p>d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;</p> <p>e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;</p> <p>f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;</p> <p>g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;</p>

	<p>h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.</p> <p>4. L'art. 51, comma 12, del D.P.R. 495/1992 prevede che è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.</p>	<p>h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.</p> <p>4. L'art. 51, comma 12, del D.P.R. 495/1992 prevede che è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.</p>
<p>Articolo 29 – Deroghe</p> <p>1. Le norme di cui agli artt. 26 e 27 e quella di cui all'art. 28, comma 3, lett. c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori dai centri abitati, ad una distanza di almeno mt. 3 dal limite della sede stradale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del Codice della Strada.</p>	<p>Articolo 29 – Deroghe</p> <p>1. L'art. 51, comma 5, del D.P.R. 495/1992 prevede che le norme di cui agli artt. 26 e 27 e quella di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) del presente regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza di almeno mt. 3 dal limite della carreggiata non inferiore a 3 m ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale sede stradale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del CdS.</p> <p>2. L'art. 51, comma 6, del D.P.R. 495/1992 prevede che le distanze di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale.</p> <p>3. L'art. 51, comma 8, del D.P.R. 495/1992 prevede che per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste all'art. 26 del presente regolamento, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dal presente regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' articolo 23, comma 1, del CdS.</p> <p>4. L'art. 51, comma 13, del D.P.R. 495/1992 prevede che</p>	<p>Articolo 29 – Deroghe</p> <p>1. L'art. 51, comma 5, del D.P.R. 495/1992 prevede che le norme di cui agli artt. 26 e 27 e quella di cui all'art. 28, comma 3, lett. c) del presente regolamento, non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza al limite della carreggiata non inferiore a 3 m ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del CdS.</p> <p>2. L'art. 51, comma 6, del D.P.R. 495/1992 prevede che le distanze di cui agli artt. 26 e 27 del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale.</p> <p>3. L'art. 51, comma 8, del D.P.R. 495/1992 prevede che per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste all'art. 26 del presente regolamento, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dal presente regolamento comunale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell' articolo 23, comma 1, del CdS.</p> <p>4. L'art. 51, comma 13, del D.P.R. 495/1992 prevede che</p>

	fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 26, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) del presente regolamento. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.	fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall'art. 26, lettere b) , c) , d) , e) , f) ed h) del presente regolamento. In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
<p>Articolo 33 – Cartelli</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>6. I cartelli pubblicitari stradali devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile; - lo spessore del cartello deve essere pari a cm. 6/15; - i supporti devono essere in tubolare o scatolare di ferro zincato con diametro minimo di cm. 6,00; - l'ancoraggio a terra su minimo 2 plinti in cemento; - la targhetta identificativa dovrà essere posizionata sulla parte inferiore della struttura di sostegno del cartello, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia e senza aggiunta di alcun altro tipo di pubblicità. 	<p>Articolo 33 – Cartelli</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve devono essere documentato documentati prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>6. I cartelli pubblicitari stradali devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile; - lo spessore del cartello deve essere pari a cm. 6/15; - i supporti devono essere in tubolare o scatolare di ferro zincato con diametro minimo di cm. 6,00; - l'ancoraggio a terra deve necessariamente derivare da un calcolo strutturale che tenga conto delle caratteristiche dei cartelli stessi. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato tali valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall'art. 57 del presente Regolamento; - la targhetta identificativa dovrà essere posizionata sulla 	<p>Articolo 33 – Cartelli</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione all'installazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>6. I cartelli pubblicitari stradali devono avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il materiale utilizzato deve essere vetroresina o materiale simile non deteriorabile; - l'ancoraggio a terra deve necessariamente derivare da un calcolo strutturale che tenga conto delle caratteristiche dei cartelli stessi. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato tali valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall'art. 57 del presente Regolamento; - la targhetta identificativa dovrà essere posizionata sulla parte inferiore della struttura di sostegno del cartello, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia e senza aggiunta di alcun altro tipo di pubblicità.

	<p>parte inferiore della struttura di sostegno del cartello, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia e senza aggiunta di alcun altro tipo di pubblicità.</p> <p>7. La Ditta deve mantenere la struttura così come autorizzata, ovverosia provvista della tabella pubblicitaria, anche in assenza di messaggi esposti, onde evitare che rimangano in loco i soli pali di sostegno.</p>	<p>7. La Ditta deve mantenere la struttura così come autorizzata, ovverosia provvista della tabella pubblicitaria, anche in assenza di messaggi esposti, onde evitare che rimangano in loco i soli pali di sostegno.</p>
<p>Art. 34 – Insegne</p> <p>1. Per “insegne” si intendono quei mezzi pubblicitari posti normalmente sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell’insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l’attività. E’ di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l’ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari valutati dalla commissione competente, quando non sia possibile l’inserimento dell’insegna nel contesto architettonico dell’edificio.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>Art. 34 – Insegne</p> <p>1. Per “insegne” si intendono quei mezzi pubblicitari posti normalmente sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell’insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l’attività. È di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l’ingresso della stessa, con esclusione delle finestre e dei balconi, salvo casi particolari valutati dalla commissione competente, quando non sia possibile l’inserimento dell’insegna nel contesto architettonico dell’edificio.</p> <p>L’insegna potrà essere posta sui parapetti dei balconi o terrazze esclusivamente nel caso in cui sia garantito il corretto rapporto aero-illuminante dei locali adiacenti e previa verifica statico-sismica come previsto dalla normativa vigente in materia. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato le suddette valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall’art. 57 del presente Regolamento.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>Art. 34 – Insegne</p> <p>1. Per “insegne” si intendono quei mezzi pubblicitari posti normalmente sulla facciata di fabbricati adibiti ad attività commerciale, artigianale, di servizi, ecc., sia luminosi che non. La dimensione dell’insegna deve essere rapportata in relazione alla superficie del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui insiste l’attività. È di norma posta sulla facciata dove esiste la vetrina o l’ingresso della stessa, con esclusione delle finestre, salvo casi particolari valutati dalla commissione competente, quando non sia possibile l’inserimento dell’insegna nel contesto architettonico dell’edificio.</p> <p>L’insegna potrà essere posta sui parapetti dei balconi o terrazze esclusivamente nel caso in cui sia garantito il corretto rapporto aero-illuminante dei locali adiacenti e previa verifica statico-sismica come previsto dalla normativa vigente in materia. Le ditte interessate danno atto di aver effettuato le suddette valutazioni sottoscrivendo la dichiarazione di stabilità redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e prevista dall’art. 57 del presente Regolamento.</p> <p>...OMISSIS...</p>
<p>Articolo 45 – Impianti di pubblicità di servizio</p> <p>1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali</p>	<p>Articolo 45 – Impianti di pubblicità di servizio</p> <p>1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali</p>	<p>Articolo 45 – Impianti di pubblicità di servizio</p> <p>1. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali</p>

orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.	orologi, paline adibite a fermata autobus , contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.	orologi, paline adibite a fermata autobus, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazione toponomastiche ed altri, sempre che siano rispettate le distanze minime previste dal presente Regolamento. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a mq. 1,00 non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
Articolo 46 – Cartelli pubblicitari di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio 1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4.	Articolo 46 – Cartelli pubblicitari di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio 1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazione di servizio, della superficie massima di mq. 4 12 m² .	Articolo 46 – Cartelli pubblicitari di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio 1. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazione di servizio, della superficie massima di 12 m².
Articolo 50 – Pubblicità sui veicoli ...OMISSIS... 2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. L'apposizione di pubblicità sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente qualora detta pubblicità contenga espressamente la ragione sociale, l'indicazione del marchio e l'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadrato. ...OMISSIS...	Articolo 50 – Pubblicità sui veicoli ...OMISSIS... 2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. L'apposizione di pubblicità sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente qualora detta pubblicità contenga espressamente la ragione sociale, l'indicazione del marchio e l'indirizzo della impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna di superficie non superiore a mezzo metro quadratoOMISSIS...	Articolo 50 – Pubblicità sui veicoli ...OMISSIS... 2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto di terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. L'apposizione di pubblicità sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente qualora detta pubblicità contenga espressamente la ragione sociale, l'indicazione del marchio e l'indirizzo dell'impresa. ...OMISSIS...
Articolo 56 – Autorizzazione	Articolo 56 – Autorizzazione	Articolo 56 – Autorizzazione

<p>1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VII del presente Regolamento.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento autorizzativo.</p> <p>4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, purché visibili dalle strade, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune. All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se l'esposizione pubblicitaria avviene in corrispondenza o in visibilità di una strada statale, regionale o provinciale. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VII del presente Regolamento.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. In fase di primo rilascio, il richiedente è tenuto ad eseguire preventivamente il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento autorizzativo.</p> <p>4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e giornaliere (temporanee). Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono giornaliere (temporanee) le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, purché visibili dalle strade, deve essere preventivamente autorizzato. All'interno dei centri abitati la competenza è del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se l'esposizione pubblicitaria avviene in corrispondenza o in visibilità di una strada statale, regionale o provinciale.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>3. In fase di primo rilascio, il richiedente è tenuto ad eseguire preventivamente il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente, che potrà quindi procedere all'emissione del provvedimento autorizzativo.</p> <p>4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e giornaliere (temporanee). Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono giornaliere (temporanee) le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.</p> <p>...OMISSIS...</p>
<p>Articolo 57 - Domanda di autorizzazione pubblicitaria permanente e documenti obbligatori</p> <p>1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in carta legale (provvista di regolare bollo) presso l'Ufficio Protocollo,</p>	<p>Articolo 57 - Domanda di autorizzazione pubblicitaria permanente e documenti obbligatori</p> <p>1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in carta legale (provvista di regolare bollo, se previsto dalla legge) presso l'Ufficio</p>	<p>Articolo 57 - Domanda di autorizzazione pubblicitaria permanente e documenti obbligatori</p> <p>1. Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda (provvista di regolare bollo, se previsto dalla legge) al SUAP del Comune di Rovigo.</p>

<p>presso l'Ufficio Tributi o tramite il SUAP del Comune di Rovigo, indicando le precise generalità, la sede ed il proprio codice fiscale.</p> <p>I moduli appositi sono predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito Internet del Comune.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planimetria della zona, con riportata la posizione in corrispondenza della quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura; c) fotografia con inserimento del mezzo pubblicitario nell'insieme in cui si colloca; d) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. e) per le installazioni in proprietà privata, eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo pubblicitario, con in allegato la copia di un documento di identità valido. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, questi dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta in cui attesta quanto detto; f) eventuale copia del verbale del sopralluogo effettuato da Anas spa, per le installazioni in visibilità su Strade Anas. <p>Per ogni istanza posso essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni.</p> <p>2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.</p>	<p>Protocollo, presso l'Ufficio Tributi o tramite il al SUAP del Comune di Rovigo, indicando le precise generalità, la sede ed il proprio codice fiscale.</p> <p>Il SUAP è tenuto ad inoltrare le richieste di autorizzazione pubblicitaria permanente ai settori interessati alla verifica della conformità della documentazione presentata ed il cui parere si renda necessario ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo, sulla base dell'oggetto dell'istanza. Tali settori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando di Polizia Locale; - Settore Lavori Pubblici; - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata; - il delegato di un'Associazione di Categoria, quale rappresentante dell'imprenditoria privata; - e/o ulteriori settori/uffici che nel corso del tempo vengano individuati. <p>I moduli appositi sono predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito Internet del Comune.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planimetria della zona, con riportata la posizione in corrispondenza della quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura; c) fotografia con inserimento del mezzo pubblicitario nell'insieme in cui si colloca; d) un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. e) per le installazioni in proprietà privata, eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo pubblicitario, con in allegato la copia di un documento di identità valido. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, questi dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta in 	<p>Il SUAP è tenuto ad inoltrare le richieste di autorizzazione pubblicitaria permanente ai settori interessati alla verifica della conformità della documentazione presentata ed il cui parere si renda necessario ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo, sulla base dell'oggetto dell'istanza. Tali settori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando di Polizia Locale; - Settore Lavori Pubblici; - Settore Urbanistica ed Edilizia Privata; - il delegato di un'Associazione di Categoria, quale rappresentante dell'imprenditoria privata; - e/o ulteriori settori/uffici che nel corso del tempo vengano individuati. <p>Alla domanda dovrà essere allegata:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) planimetria della zona, con riportata la posizione in corrispondenza della quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. b) copia del bozzetto del messaggio da esporre, con misure, colori e dicitura; c) fotografia con inserimento del mezzo pubblicitario nell'insieme in cui si colloca; d) eventuale copia del verbale del sopralluogo effettuato da Anas spa, per le installazioni in visibilità su Strade Anas. <p>Per ogni istanza posso essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni.</p> <p>2. Nella domanda di autorizzazione, l'istante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità; b) che le misure dei supporti derivano da un calcolo strutturale che tiene conto delle caratteristiche del manufatto in rapporto al numero dei plinti. <p>3. Per le installazioni in proprietà privata, l'istante dovrà ottenere eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo</p>
---	---	--

	<p>cui attesta quanto detto;</p> <p>f) d) eventuale copia del verbale del sopralluogo effettuato da Anas spa, per le installazioni in visibilità su Strade Anas.</p> <p>Per ogni istanza posso essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni.</p> <p>2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata;</p> <p>2. Nella domanda di autorizzazione, l'istante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche:</p> <p>a) che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;</p> <p>b) che le misure dei supporti derivano da un calcolo strutturale che tiene conto delle caratteristiche del manufatto in rapporto al numero dei plinti.</p> <p>3. Per le installazioni in proprietà privata, l'istante dovrà ottenere eventuale nulla osta del condominio e/o del proprietario dell'area in cui si intende esporre il mezzo pubblicitario. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, ciò dovrà essere dichiarato nel modulo di richiesta dell'autorizzazione pubblicitaria.</p> <p>4. La pubblicità effettuata per mezzo di vetrofanie, pubblicità su veicoli, tende reclamizzate, tavolini e sedie, ombrelloni, cartelli vetrina, deve essere denunciata presso l'Ufficio Tributi o suo delegato ai soli fini della quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.</p>	<p>pubblicitario. Nel caso in cui il richiedente sia anche proprietario dell'area, ciò dovrà essere dichiarato nel modulo di richiesta dell'autorizzazione pubblicitaria.</p> <p>4. La pubblicità effettuata per mezzo di vetrofanie, pubblicità su veicoli, tende reclamizzate, tavolini e sedie, ombrelloni, cartelli vetrina, deve essere denunciata presso l'Ufficio Tributi o suo delegato ai soli fini della quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.</p>
Articolo 58 – Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazioni	Articolo 58 – Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazioni	Articolo 58 – Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazioni

<p>1. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di registrazione della domanda al protocollo, ovvero dal momento in cui si perfeziona la ricezione della domanda alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune, ovvero dal momento in cui si perfeziona la ricezione della raccomandata.</p> <p>2. Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il Responsabile del procedimento, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, comunica all'istante le cause di irregolarità e/o incompletezza, assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni – per la regolarizzazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la regolarizzazione della domanda.</p> <p>3. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, i termini previsti per la conclusione del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di un altro organo o ente (non più di 90 giorni); b) necessità di acquisire informazioni o certificazioni concernenti fatti, stati, o qualità personali non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (per una sola volta e per non più di 30 giorni). <p>I termini di conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti, di acquisizione delle informazioni o certificazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato.</p> <p>In caso di mancata presentazione dei documenti o comunicazione delle informazioni o certificazioni richieste entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento, previa diffida e fissazione di un ulteriore</p>	<p>1. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, il termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte decorre dalla data di registrazione della domanda al protocollo, ovvero dal momento in cui si perfeziona la ricezione della domanda alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune, ovvero dal momento in cui si perfeziona la ricezione della raccomandata.</p> <p>1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda al SUAP.</p> <p>2. Il SUAP, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione pubblicitaria permanente, è tenuto ad inoltrare la documentazione agli uffici competenti per istruttoria, come identificati dall'art. 57, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>3. Tali uffici dovranno verificare la regolarità della pratica in funzione ai vigenti Regolamenti Comunali e alla normativa, ed esprimere il parere tecnico di competenza, che dovrà essere rilasciato dal Dirigente del settore.</p> <p>4. Il parere dovrà essere sufficientemente motivato, con eventuale riferimento esplicito alla normativa, e dovrà recare espressamente una delle seguenti dizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARERE FAVOREVOLE, con eventuale aggiunta di prescrizioni; - PARERE NEGATIVO, con indicazione specifica delle motivazioni che sostanziano il diniego; - PARERE RINVIATO, qualora si ravvisi la necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione prima di esprimere il parere di competenza. Si determina, quindi, la sospensione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990. <p>Il SUAP, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei singoli settori interessati, inoltra all'Ufficio Tributi o suo delegato i dati per la quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>2. 5. Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il Responsabile del procedimento settore interessato all'espressione del parere tecnico, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di</p>	<p>1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'esposizione di messaggi pubblicitari inizia con la presentazione della domanda al SUAP.</p> <p>2. Il SUAP, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione pubblicitaria permanente, è tenuto ad inoltrare la documentazione agli uffici competenti per istruttoria, come identificati dall'art. 57, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>3. Tali uffici dovranno verificare la regolarità della pratica in funzione ai vigenti Regolamenti Comunali e alla normativa, ed esprimere il parere tecnico di competenza, che dovrà essere rilasciato dal Dirigente del settore.</p> <p>4. Il parere dovrà essere sufficientemente motivato, con eventuale riferimento esplicito alla normativa, e dovrà recare espressamente una delle seguenti dizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PARERE FAVOREVOLE, con eventuale aggiunta di prescrizioni; - PARERE NEGATIVO, con indicazione specifica delle motivazioni che sostanziano il diniego; - PARERE RINVIATO, qualora si ravvisi la necessità di acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione prima di esprimere il parere di competenza. Si determina, quindi, la sospensione del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990. <p>Il SUAP, una volta acquisiti i pareri favorevoli dei singoli settori interessati, inoltra all'Ufficio Tributi o suo delegato i dati per la quantificazione del canone patrimoniale unico per la diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>5. Nel caso in cui la domanda sia priva di uno o più degli elementi prescritti, il settore interessato all'espressione del parere tecnico, nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda dal SUAP, comunica all'istante, tramite il SUAP, le cause di irregolarità e/o incompletezza, assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni – per la regolarizzazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la regolarizzazione della domanda.</p> <p>6. Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il</p>
---	---	---

<p>termine non inferiore a 10 giorni, provvede alla chiusura del procedimento.</p> <p>4. L'ufficio competente concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni. In caso di diniego, questo deve essere sufficientemente motivato.</p> <p>5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..</p> <p>6. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio competente. In caso contrario il provvedimento verrà considerato decaduto.</p> <p>7. Gli enti proprietari delle strade indicati all'art. 55 del presente Regolamento, sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga, in ordine cronologico, l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.</p>	<p>ricevimento della domanda dal SUAP, comunica all'istante, tramite il SUAP, le cause di irregolarità e/o incompletezza, assegnando un termine congruo – non inferiore a quindici giorni – per la regolarizzazione. In tal caso il termine iniziale decorre dal ricevimento degli elementi richiesti per la regolarizzazione della domanda.</p> <p>3. Conformemente a quanto stabilito dal vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, i termini previsti per la conclusione del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:</p> <p>a) necessità di acquisire una valutazione tecnica di competenza di un altro organo o ente (non più di 90 giorni);</p> <p>b) necessità di acquisire informazioni o certificazioni concernenti fatti, stati, o qualità personali non attestati in documenti già in possesso del Comune o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (per una sola volta e per non più di 30 giorni).</p> <p>I termini di conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti, di acquisizione delle informazioni o certificazioni o comunque dalla scadenza del termine assegnato.</p> <p>In caso di mancata presentazione dei documenti o comunicazione delle informazioni o certificazioni richieste entro il termine assegnato, il responsabile del procedimento, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine non inferiore a 10 giorni, provvede alla chiusura del procedimento.</p> <p>4. 6. L'ufficio competente Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni, fermi restando gli ulteriori termini che si rendessero necessari visto il comma precedente. In caso di diniego, questo deve essere sufficientemente motivato;</p> <p>5. 7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..</p> <p>6. 8. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. H</p>	<p>termine di 60 giorni, fermi restando gli ulteriori termini che si rendessero necessari visto il comma precedente.</p> <p>7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della denuncia di inizio attività di cui agli artt. 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..</p> <p>8. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio.</p>
---	--	---

	<p>ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio competente. In caso contrario il provvedimento verrà considerato decaduto.</p> <p>7. Gli enti proprietari delle strade indicati all'art. 55 del presente Regolamento, sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga, in ordine cronologico, l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.</p>	
<p>Articolo 59 – Commissione pubblicità</p> <p>1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare sono soggetti all'approvazione della Commissione Comunale Pubblicità.</p> <p>La Commissione Pubblicità è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze o suo delegato; - dal Funzionario dell'Ufficio Tributi o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Polizia Locale o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato; - da un Rappresentante del Settore designato dalle Associazioni di Categoria; - dall'addetto all'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo come Segretario verbalizzante. 	<p>Articolo 59 – Commissione pubblicità</p> <p>1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare sono soggetti all'approvazione della Commissione Comunale Pubblicità. La Commissione Pubblicità è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze o suo delegato; - dal Funzionario dell'Ufficio Tributi o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Polizia Locale o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato; - da un Rappresentante del Settore designato dalle Associazioni di Categoria; - dall'addetto all'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo come Segretario verbalizzante. <p>2. La competenza della Commissione pubblicità termina al 31/12/2024. Dal 01/01/2025 entrano in vigore le disposizioni adottate con Delibera di Consiglio Comunale n..... del</p>	<p>Articolo 59 – Commissione pubblicità</p> <p>1. Tutti i mezzi pubblicitari da installare sono soggetti all'approvazione della Commissione Comunale Pubblicità. La Commissione Pubblicità è composta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Dirigente del Settore Bilancio e Finanze o suo delegato; - dal Funzionario dell'Ufficio Tributi o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Polizia Locale o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche o suo delegato; - dal Dirigente del Settore Urbanistica o suo delegato; - da un Rappresentante del Settore designato dalle Associazioni di Categoria; - dall'addetto all'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo come Segretario verbalizzante. <p>2. La competenza della Commissione pubblicità termina al 31/12/2024. Dal 01/01/2025 entrano in vigore le disposizioni adottate con Delibera di Consiglio Comunale n..... del</p>
<p>Articolo 60 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione pubblicitaria è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate</p>	<p>Articolo 60 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione pubblicitaria è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate</p>	<p>Articolo 60 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione</p> <p>1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione pubblicitaria è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate</p>

<p>nell'atto di autorizzazione, ed, in particolare, è fatto obbligo di:</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>nell'atto di autorizzazione, ed, in particolare, è fatto obbligo di:</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento. Conseguentemente, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione o ogni altro genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta;</p> <p>...OMISSIS...</p>	<p>nell'atto di autorizzazione, ed, in particolare, è fatto obbligo di:</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>d) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento. Conseguentemente, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura, sostituzione e ogni altro genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle su indicate prescrizioni, l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta;</p> <p>...OMISSIS...</p>
<p>Articolo 61 – Validità e rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per i mezzi considerati permanenti dal relativo provvedimento autorizzativo il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario.</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone o ha procedure di recupero in atto, né se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Il modulo apposito è predisposto e fornito dall'Ufficio e reperibile anche sul sito Internet del Comune.</p>	<p>Articolo 61 – Validità e rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per i mezzi considerati permanenti dal relativo provvedimento autorizzativo il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario. Per gli impianti pubblicitari permanenti, così come definiti all'art. 56 del presente Regolamento, la durata dell'autorizzazione è di tre anni ed il suo rinnovo sarà tacito ed automatico alla scadenza, purché non intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa del settore oggetto del presente regolamento.</p> <p>Per i soli provvedimenti concernenti impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fatta eccezione per quegli impianti posizionati in aderenza a fabbricati già esistenti per la totalità della loro superficie, il rinnovo avverrà previa presentazione di un'auto-certificazione, redatta ai sensi</p>	<p>Articolo 61 – Validità e rinnovo dell'autorizzazione</p> <p>1. Per gli impianti pubblicitari permanenti, così come definiti all'art. 56 del presente Regolamento, la durata dell'autorizzazione è di tre anni ed il suo rinnovo sarà tacito ed automatico alla scadenza, purché non intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa del settore oggetto del presente regolamento.</p> <p>Per i soli provvedimenti concernenti impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fatta eccezione per quegli impianti posizionati in aderenza a fabbricati già esistenti per la totalità della loro superficie, il rinnovo avverrà previa presentazione di un'auto-certificazione, redatta ai sensi della D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta, in cui si attesta che l'impianto rispetta la normativa del settore, ivi comprese le Circolari Ministeriali che si sono espresse in materia, rinvenibili nel sito del Comune di Rovigo. È fatto comunque salvo il caso in cui intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa</p>

	<p>della D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta, in cui si attesta che l'impianto rispetta la normativa del settore, ivi comprese le Circolari Ministeriali che si sono espresse in materia, rinvenibili nel sito del Comune di Rovigo. È fatto comunque salvo il caso in cui intervengano variazioni nella titolarità o nelle caratteristiche del mezzo pubblicitario e nella normativa del settore oggetto del presente regolamento.</p> <p>Resta fermo quanto previsto all'art. 68, comma 1, lett. a), del presente Regolamento: pertanto, l'autorizzazione si intende revocata in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'anno in corso o qualora siano in atto procedure di recupero degli insoluti.</p> <p>2. Non è concesso il rinnovo rilascio dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone patrimoniale unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari o ha procedure di recupero in atto, né se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p> <p>3. La domanda di rinnovo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza. Il modulo apposito è predisposto e fornito dall'Ufficio e reperibile anche sul sito Internet del Comune.</p>	<p>del settore oggetto del presente regolamento.</p> <p>Resta fermo quanto previsto all'art. 68, comma 1, lett. a), del presente Regolamento: pertanto, l'autorizzazione si intende revocata in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'anno in corso o qualora siano in atto procedure di recupero degli insoluti.</p> <p>2. Non è concesso il rilascio dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone patrimoniale unico per la diffusione dei messaggi pubblicitari o ha procedure di recupero in atto, né se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.</p>
<p>Articolo 62 – Voltura o subentro</p> <p>1. Per "voltura" s'intende il subentro nell'attività d'esercizio delle forme pubblicitarie di un soggetto diverso da quello titolare dell'autorizzazione in corso di validità, senza che siano alterati il posizionamento né le dimensioni del mezzo.</p> <p>2. L'interessato è tenuto a presentare domanda con l'apposito modulo sottoscritto sia dal volturante, sia dal volturato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero della trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'omessa presentazione della domanda di subingresso</p>	<p>Articolo 62 – Voltura o subentro</p> <p>1. Per "voltura" s'intende il subentro nell'attività d'esercizio delle forme pubblicitarie di un soggetto diverso da quello titolare dell'autorizzazione in corso di validità, senza che siano alterati il posizionamento né le dimensioni del mezzo.</p> <p>2. L'interessato è tenuto a presentare domanda al SUAP del Comune di Rovigo compilando con l'apposito modulo sottoscritto sia dal volturante, sia dal volturato entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero della trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'omessa presentazione della domanda di subingresso</p>	<p>Articolo 62 – Voltura o subentro</p> <p>1. Per "voltura" s'intende il subentro nell'attività d'esercizio delle forme pubblicitarie di un soggetto diverso da quello titolare dell'autorizzazione in corso di validità, senza che siano alterati il posizionamento né le dimensioni del mezzo.</p> <p>2. L'interessato è tenuto a presentare domanda al SUAP del Comune di Rovigo compilando l'apposito modulo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero della trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.</p> <p>3. L'omessa presentazione della domanda di subingresso</p>

<p>entro il termine previsto dal precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Titolo VII del presente Regolamento e l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.</p> <p>4. L'Ufficio competente rilascia una nuova autorizzazione che sostituisce integralmente la precedente, per cui riparte la decorrenza dei termini per la scadenza della sua validità.</p> <p>5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. Diversamente, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p>	<p>entro il termine previsto dal precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Titolo VII del presente Regolamento e l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.</p> <p>4. L'Ufficio competente Il SUAP, a seguito dell'inoltro dell'istanza all'Ufficio Tributi o suo delegato per la quantificazione del canone patrimoniale unico, ovvero per la verifica della regolarità dei pagamenti afferenti le esposizioni pubblicitarie, rilascia una nuova autorizzazione che sostituisce integralmente la precedente, per cui riparte la decorrenza dei termini per la scadenza della sua validità.</p> <p>5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata al SUAP una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. Diversamente, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p>	<p>entro il termine previsto dal precedente comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal Titolo VII del presente Regolamento e l'obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.</p> <p>4. Il SUAP, a seguito dell'inoltro dell'istanza all'Ufficio Tributi o suo delegato per la quantificazione del canone patrimoniale unico, ovvero per la verifica della regolarità dei pagamenti afferenti le esposizioni pubblicitarie, rilascia una nuova autorizzazione che sostituisce integralmente la precedente, per cui riparte la decorrenza dei termini per la scadenza della sua validità.</p> <p>5. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata al SUAP una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti. Diversamente, si applica quanto previsto al comma 2 del presente articolo.</p>
<p>Articolo 63 – Variazione del messaggio pubblicitario</p> <p>1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è tenuto a fare apposita comunicazione al Comune ed all'affidatario del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria.</p>	<p>Articolo 63 – Variazione del messaggio pubblicitario</p> <p>1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è tenuto a fare apposita comunicazione al Comune SUAP ed all'affidatario del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria.</p> <p>Il SUAP provvederà ad inoltrare la suddetta comunicazione al Comando di Polizia Locale, che verifica se il nuovo bozzetto possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre gli utenti della strada, e all'Ufficio Tributi o a suo delegato nel servizio di accertamento e</p>	<p>Articolo 63 – Variazione del messaggio pubblicitario</p> <p>1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, è tenuto a fare apposita comunicazione al SUAP allegando il bozzetto del nuovo messaggio e richiamando gli estremi della autorizzazione originaria. La validità della suddetta comunicazione è la stessa della autorizzazione originaria.</p> <p>Il SUAP provvederà ad inoltrare la suddetta comunicazione al Comando di Polizia Locale, che verifica se il nuovo bozzetto possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale o distrarre gli utenti della strada, e all'Ufficio Tributi o a suo delegato nel servizio di accertamento e riscossione delle entrate relative alla</p>

	<p>riscossione delle entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>2. Il provvedimento rilasciato dal SUAP a conclusione del procedimento consisterà in una presa d'atto della variazione del bozzetto pubblicitario.</p>	<p>diffusione di messaggi pubblicitari.</p> <p>2. Il provvedimento rilasciato dal SUAP a conclusione del procedimento consisterà in una presa d'atto della variazione del bozzetto pubblicitario.</p>
<p>Articolo 65 – Controdeduzioni</p> <p>1. In determinati casi, il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari è subordinata al parere tecnico favorevole di altri Uffici comunali e/o della Polizia Municipale, che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990.</p> <p>3. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica verrà archiviata.</p>	<p>Articolo 65 – Controdeduzioni</p> <p>1. In determinati casi, il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari da parte del SUAP è subordinato al all'acquisizione del parere tecnico favorevole di altri da parte degli Uffici comunali e/o della Polizia Municipale, che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione, indicati all'art. 57 del presente regolamento.</p> <p>Qualora il parere tecnico sia negativo, il SUAP, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti.</p> <p>2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione.</p> <p>2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I termini procedurali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dal decimo giorno successivo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.</p> <p>3. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica verrà archiviata.</p> <p>3. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'ufficio competente,</p>	<p>Articolo 65 – Controdeduzioni</p> <p>1. Il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari da parte del SUAP è subordinato all'acquisizione del parere tecnico favorevole da parte degli Uffici comunali indicati all'art. 57 del presente regolamento.</p> <p>Qualora il parere tecnico sia negativo, il SUAP, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990. La comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti.</p> <p>2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. I termini procedurali ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dal decimo giorno successivo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.</p> <p>3. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l'ufficio competente, per tramite del SUAP, è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.</p> <p>4. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.</p>

	<p>per tramite del SUAP, è tenuto a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.</p> <p>4. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.</p>	
<p>Articolo 66 – Autorizzazioni temporanee</p> <p>1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella segnaletica stradale.</p> <p>2. Il modulo per presentare domanda di autorizzazione pubblicitaria temporanea è scaricabile dal Sito web del Comune di Rovigo e in esso è indicata la documentazione da allegare.</p> <p>3. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata dall'affidatario del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, previo pagamento del canone, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.</p> <p>4. La pubblicità effettuata mediante collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare da collocare a cura dell'utente all'esterno dell'attività è autorizzata dall'ufficio pubblicità mediante acquisizione di parere dell'Ufficio Viabilità presso il Comando di Polizia Locale e previo pagamento dell'imposta dovuta, su richiesta del titolare dell'esercizio per pubblicità inerente l'attività esercitata per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare.</p> <p>5. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali di dimensioni mt. 6x1 è autorizzata dall'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo,</p>	<p>Articolo 66 – Autorizzazioni temporanee</p> <p>1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione nella con la segnaletica stradale.</p> <p>2. Il modulo per presentare domanda di autorizzazione pubblicitaria temporanea è scaricabile dal Sito web del Comune di Rovigo e in esso è indicata la documentazione da allegare.</p> <p>3–2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è autorizzata gestita esclusivamente dall'affidatario del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni accertamento e riscossione delle entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, previo pagamento del canone, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.</p> <p>3. La pubblicità temporanea effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali nelle posizioni di cui all'Allegato C al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche nell'ambito dell'arredo urbano in occasione di mostre a Palazzo Roverella e a Palazzo Roncale; • mediante la collocazione di cartelli pubblicitari stradali, di dimensioni massime pari a mt. 1,00X1,40, nelle posizioni indicate all'Allegato M al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; 	<p>Articolo 66 – Autorizzazioni temporanee</p> <p>1. Le autorizzazioni temporanee sono rilasciate a termine ed alla loro scadenza è fatto obbligo di rimuovere il mezzo pubblicitario, ripristinando i luoghi nello stato originario, senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. L'installazione dei manufatti di cui sopra non dovrà in alcun modo impedire o ostacolare il traffico pedonale o veicolare, né dovrà ingenerare confusione con la segnaletica stradale.</p> <p>2. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico è gestita esclusivamente dall'affidatario del servizio di accertamento e riscossione delle entrate relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, previo pagamento del canone, mediante la semplice apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.</p> <p>3. La pubblicità temporanea effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali nelle posizioni di cui all'Allegato C al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, anche nell'ambito dell'arredo urbano in occasione di mostre a Palazzo Roverella e a Palazzo Roncale; • mediante la collocazione di cartelli pubblicitari stradali, di dimensioni massime pari a mt. 1,00X1,40, nelle posizioni indicate all'Allegato M al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari; <p>è autorizzata dal SUAP del Comune di Rovigo previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della disponibilità degli spazi richiesti e previo pagamento dell'ammontare di canone patrimoniale unico dovuto.</p> <p>4. Per presentare domanda di autorizzazione temporanea</p>

<p>su presentazione di regolare domanda, previa verifica della posizione indicata nell'Allegato C al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento.</p> <p>6. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di cartelli temporanei di dimensioni massime pari a mt. 1,00 x 1,40 è autorizzata dall'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo, su presentazione di domanda in carta legale, in occasione di vendite promozionali o nuove aperture o manifestazioni culturali/sportive, per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare, previa verifica delle posizioni indicate nell'Allegato M al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli altri requisiti stabiliti dallo stesso.</p> <p>7. La collocazione di tabelloni o schermi pubblicitari luminosi o illuminati in forma temporanea è autorizzata su parere favorevole del Settore Urbanistica.</p>	<p>è autorizzata dal SUAP del Comune di Rovigo previa verifica da parte dell'Ufficio Tributi della disponibilità degli spazi richiesti e previo pagamento dell'ammontare di canone patrimoniale unico dovuto.</p> <p>4. La pubblicità effettuata mediante collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare da collocare a cura dell'utente all'esterno dell'attività è autorizzata dall'ufficio pubblicità mediante acquisizione di parere dell'Ufficio Viabilità presso il Comando di Polizia Locale e previo pagamento dell'imposta dovuta, su richiesta del titolare dell'esercizio per pubblicità inerente l'attività esercitata per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare.</p> <p>4. Per presentare domanda di autorizzazione temporanea per qualsiasi altra iniziativa pubblicitaria non disciplinata dai precedenti commi (es.: collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare, tabelloni, schermi pubblicitari luminosi o illuminati, ecc...), le richieste devono essere inviate al SUAP del Comune di Rovigo il quale è tenuto ad inoltrare le richieste ai settori indicati all'art. 57, comma 1, del presente regolamento per l'espressione del parere tecnico di competenza.</p> <p>5. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di striscioni pubblicitari stradali di dimensioni mt. 6x1 è autorizzata dall'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo, su presentazione di regolare domanda, previa verifica della posizione indicata nell'Allegato C al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli altri requisiti previsti dal presente Regolamento.</p> <p>6. La pubblicità effettuata mediante la collocazione di cartelli temporanei di dimensioni massime pari a mt. 1,00 x 1,40 è autorizzata dall'Ufficio Pubblicità del Comune di Rovigo, su presentazione di domanda in carta legale, in occasione di vendite promozionali o nuove aperture o manifestazioni culturali/sportive, per un periodo non superiore a 90 giorni, continuativo o suddiviso nell'arco dell'anno solare, previa verifica delle posizioni indicate nell'Allegato M al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli altri requisiti stabiliti dallo stesso.</p>	<p>per qualsiasi altra iniziativa pubblicitaria non disciplinata dai precedenti commi (es.: collocazione di cartelli a libro o in forma prismatica a base triangolare, tabelloni, schermi pubblicitari luminosi o illuminati, ecc...), le richieste devono essere inviate al SUAP del Comune di Rovigo il quale è tenuto ad inoltrare le richieste ai settori indicati all'art. 57, comma 1, del presente regolamento per l'espressione del parere tecnico di competenza.</p> <p>5. Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni.</p>
--	---	--

	<p>7. La collocazione di tabelloni o schermi pubblicitari luminosi o illuminati in forma temporanea è autorizzata su parere favorevole del Settore Urbanistica.</p> <p>5. Il SUAP concede o nega l'autorizzazione entro il termine di 30 giorni.</p>	
<p>Articolo 70 - Criteri per la determinazione del canone</p> <p>1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è determinato sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione; in base alla maggiore o minore importanza di vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade comunali vengono suddivise in due categorie: <ul style="list-style-type: none"> a) vie rientranti nella categoria speciale, specificate nell'Allegato C, parte integrante del presente Regolamento. b) nella categoria normale rientrano le restanti vie comunali non comprese nella categoria speciale. <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.</p> <p>Per le esposizioni pubblicitarie relativamente alle sole locandine, il canone viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria non per il numero dei giorni, bensì per il</p>	<p>Articolo 70 - Criteri per la determinazione del canone</p> <p>1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è determinato sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione; in base alla maggiore o minore importanza di vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade comunali vengono suddivise in due categorie: <ul style="list-style-type: none"> a) vie rientranti nella categoria speciale, specificate nell'Allegato C, parte integrante del presente Regolamento. b) nella categoria normale rientrano le restanti vie comunali non comprese nella categoria speciale. <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee) il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard di riferimento giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.</p> <p>Per le esposizioni pubblicitarie relativamente alle sole locandine, il canone viene determinato moltiplicando la</p>	<p>Articolo 70 - Criteri per la determinazione del canone</p> <p>1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è determinato sulla base dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione; alla maggiore o minore importanza di vie, strade, piazze ed aree pubbliche desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico e commerciale e densità di traffico pedonale o veicolare. A tal fine le strade comunali vengono suddivise in due categorie: <ul style="list-style-type: none"> a) vie rientranti nella categoria speciale, specificate nell'Allegato C, parte integrante del presente Regolamento. b) nella categoria normale rientrano le restanti vie comunali non comprese nella categoria speciale. <p>...OMISSIS...</p> <p>3. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee) il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard di riferimento giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di esposizione pubblicitaria.</p> <p>Per le esposizioni pubblicitarie relativamente alle sole locandine, il canone viene determinato moltiplicando la</p>

<p>numero dei mesi di esposizione, arrotondando all'unità successiva le frazioni di mese.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Agli effetti dell'applicazione del canone per i messaggi pubblicitari sia permanenti che temporanei, sono considerate di categoria speciale le località del territorio comunale indicate nell'Allegato C facente parte integrante del presente Regolamento. Per le esposizioni pubblicitarie nelle suddette zone il canone è maggiorato del 100%.</p> <p>6. Ai fine della determinazione del canone è inoltre necessario tenero conto di:</p> <p>A. Norme a carattere generale:</p> <p>a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve considerare la superficie di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>C. Pubblicità su veicoli:</p> <p>a) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;</p> <p>b) Per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 della L. 160/2019;</p> <p>Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se</p>	<p>tariffa ordinaria non per il numero dei giorni, bensì per il numero dei mesi di esposizione, arrotondando all'unità successiva le frazioni di mese.</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>5. Agli effetti dell'applicazione del canone per i messaggi pubblicitari sia permanenti che giornalieri (temporanei), sono considerate di categoria speciale le località del territorio comunale indicate nell'Allegato C facente parte integrante del presente Regolamento. Per le esposizioni pubblicitarie nelle suddette zone il canone è maggiorato del 100%.</p> <p>6. Ai fine della determinazione del canone è inoltre necessario tenere conto di:</p> <p>A. Norme a carattere generale:</p> <p>a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve considerare la superficie di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo; ciò equivale a dire che la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'importo dev'essere quella dell'intera area dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario;</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>C. Pubblicità su veicoli:</p> <p>a) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e</p>	<p>tariffa ordinaria non per il numero dei giorni, bensì per il numero dei mesi di esposizione, arrotondando all'unità successiva le frazioni di mese.</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>5. Agli effetti dell'applicazione del canone per i messaggi pubblicitari sia permanenti che giornalieri (temporanei), sono considerate di categoria speciale le località del territorio comunale indicate nell'Allegato C facente parte integrante del presente Regolamento. Per le esposizioni pubblicitarie nelle suddette zone il canone è maggiorato del 100%.</p> <p>6. Ai fine della determinazione del canone è inoltre necessario tenere conto di:</p> <p>A. Norme a carattere generale:</p> <p>a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve considerare la superficie di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo; ciò equivale a dire che la superficie imponibile da prendere a base per il calcolo dell'importo dev'essere quella dell'intera area dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, solo se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario;</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>C. Pubblicità su veicoli:</p> <p>a) I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e</p>
--	---	---

gli stessi circolano solo occasionalmente.	<p>continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;</p> <p>b) Per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 e 833 della L. 160/2019.</p> <p>Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.</p>	<p>continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;</p> <p>b) Per la pubblicità esterna effettuata per conto proprio o altrui sui veicoli, si applica quanto stabilito all'art. 1, comma 825 e 833 della L. 160/2019.</p> <p>Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.</p>
<p>Articolo 74 – Modalità di pagamento del canone</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, in via preventiva al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>8. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 Gennaio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad</p>	<p>Articolo 74 – Modalità di pagamento del canone</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, in via preventiva al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione le sanzioni e gli interessi di legge.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>8. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 Gennaio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad</p>	<p>Articolo 74 – Modalità di pagamento del canone</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. Per le esposizioni pubblicitarie giornaliere (temporanee), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, in via preventiva al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione le sanzioni e gli interessi di legge.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>8. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 Gennaio. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il</p>

esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.	esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.	contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI	TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI
Articolo 83 - Affissioni d'urgenza 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.	Articolo 83 - Affissioni d'urgenza 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 25,82 50,00 per ciascuna commissione.	Articolo 83 - Affissioni d'urgenza 1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di € 50,00 per ciascuna commissione.
Articolo 85 - Concessione a privati di impianti pubblicitari per affissione diretta 1. Il Comune ha la facoltà di autorizzare soggetti privati ad installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva non può superare quello indicato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. Alla pubblicità effettuata sugli impianti per le affissioni dirette installati da privati su beni appartenenti al Comune è applicato un canone concessorio patrimoniale di importo pari ad € 750,00 al metro quadrato, misurato sulla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Il versamento del canone ha scadenza annuale al 30 Aprile di ogni anno. In caso di mancato pagamento del canone entro l'anno solare di competenza, la concessione decade automaticamente. 3. Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi	Articolo 85 - Concessione a privati di impianti pubblicitari per affissione diretta 1. Il Comune ha la facoltà di autorizzare concedere a soggetti privati ad di installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva non può superare quello indicato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. Alla pubblicità effettuata sugli impianti per le affissioni dirette installati da privati su beni appartenenti al Comune è applicato un canone concessorio patrimoniale di importo pari ad € 750,00 al metro quadrato, misurato sulla proiezione al suolo dell'impianto pubblicitario. Il versamento del canone ha scadenza annuale al 30 Aprile di ogni anno. In caso di mancato pagamento del canone entro l'anno solare di competenza, la concessione decade automaticamente. 3.2 Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico	Articolo 85 - Concessione a privati di impianti pubblicitari per affissione diretta 1. Il Comune ha la facoltà di concedere a soggetti privati di installare, a propria cura e spese, mezzi pubblicitari per l'affissione diretta. Il limite massimo di superficie espositiva non può superare quello indicato dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. 2. Il Comune ha la facoltà di far mutare l'ubicazione degli impianti per affissione diretta in qualsiasi momento quando risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi di pubblico interesse. I soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.

di pubblico interesse. I soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.	interesse. I soggetti proprietari degli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione nella nuova ubicazione oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso di quota parte del diritto pagato, proporzionalmente al periodo non usufruito.	
TITOLO VI - PASSI CARRAI	TITOLO VI - PASSI CARRAI	TITOLO VI - PASSI CARRAI
Articolo 88 – Procedura per l'ottenimento della concessione ...OMISSIS... 3. La concessione ha durata decennale, salvo rinuncia o revoca, e dovrà essere rinnovata alla scadenza. ...OMISSIS...	Articolo 88 – Procedura per l'ottenimento della concessione ...OMISSIS... 3. La concessione ha durata decennale, salvo rinuncia o revoca, e dovrà essere rinnovata alla scadenza. La concessione si rinnova automaticamente al pagamento dell'undicesima annualità. ...OMISSIS...	Articolo 88 – Procedura per l'ottenimento della concessione ...OMISSIS... 3. La concessione ha durata decennale, salvo rinuncia o revoca. La concessione si rinnova automaticamente al pagamento dell'undicesima annualità. ...OMISSIS...
TITOLO VII - RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI	TITOLO VII - RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI	TITOLO VII - RATEAZIONE E SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO, SANZIONI, INDENNITÀ ED ACCERTAMENTI
Articolo 93 - Sanzioni e indennità 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019. ...OMISSIS... 3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano: a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per	Articolo 93 - Sanzioni e indennità 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, lettere g) ed h), dell' articolo 1 della L. 160/2019. ...OMISSIS... 3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:	Articolo 93 - Sanzioni e indennità 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, lettere g) ed h), dell'articolo 1 della L. 160/2019. ...OMISSIS... 3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

<p>cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p> <p>b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p>	<p>a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p> <p>b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) del presente comma ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità e, della sanzione e degli interessi, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p>	<p>a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;</p> <p>b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>7. Il pagamento dell'indennità, della sanzione e degli interessi, anche in misura ridotta, non sana l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.</p>
<p>Articolo 97 - Attività di verifica e controllo</p> <p>...OMISSIS...</p> <p>2. L'Ufficio competente, o il soggetto a cui è affidata la gestione del canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute, adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1,</p>	<p>Articolo 97 - Attività di verifica e controllo</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>2. L'Ufficio competente, o il soggetto a cui è affidata la gestione del canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute, adottato dal Responsabile dell'entrata ai</p>	<p>Articolo 97 - Attività di verifica e controllo</p> <p>... OMISSIS...</p> <p>2. L'Ufficio competente, o il soggetto a cui è affidata la gestione del canone, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità, delle sanzioni e degli interessi per occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute, adottato dal</p>

<p>commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.</p>	<p>sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.</p>	<p>Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.</p>
--	---	--